

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 30-3203

D.Lgs. 152/2006, art. 27-bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente al progetto: “Impianto di slittino su rotaia in localita' Ciavanassa”, presentato dal Comune di Valprato Soana, (TO).

A relazione degli Assessori Marnati, Ricca:

Premesso che:

in data 25 Settembre 2020, il legale rappresentante del Comune di Valprato Soana, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e contestuale Valutazione d'Incidenza, successivamente perfezionata in data 2 ottobre 2020, relativamente al progetto: “Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa”, localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO);

la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. n. 28-1226 del 23-03-2015;

l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di slittino su rotaia sito in località Ciavanassa”, frazione di Piamprato, del Comune di Valprato Soana (TO), utilizzando la seggiovia esistente per il sistema di carico degli slittini;

il progetto rientra nella categoria progettuale n. 24 di cui all'allegato B1 della L.R. 40/1998;

con determinazione n. 30/A21000 del 29-04-2020, il Direttore della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, aveva individuato il Dirigente del Settore Sport e tempo libero, quale responsabile di procedimento per i progetti di cui alla citata categoria progettuale;

il progetto è stato precedentemente oggetto di un procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA, a conclusione del quale è stato disposto di sottoporre il medesimo progetto alla successiva fase di valutazione (Determinazione Dirigenziale n. 20 del 10 aprile 2020);

in base a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA e contestuale Valutazione d'Incidenza, anche dei titoli abilitativi indicati dal Proponente e necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera (cd. "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale");

per il presente procedimento, i titoli abilitativi acquisiti risultano i seguenti:

- *autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004 (vincolo paesaggistico) “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” - Parere della Soprintendenza archeologia delle belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, (Ns. prot. n. 2198 del 03-03-2021);*
- *autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici” - DD. n. 389 dell'11-02-2021 (Ns. prot. n. 1698 del 16-02-2021);*
- *permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” ricompreso nell'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione appaltante - (Ns. prot. n. 2343 del 08-03-2021);*

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 11541/A21000 del 06-10-2020, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione civile, trasporti e logistica, Cultura, turismo e commercio e Agricoltura e Cibo;

in data 08-10-2020 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Piemonte (Sezione VIA – Procedimenti di verifica, specificazione e valutazione presso la

Regione), alla pagina: "<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>";

il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 11753 del 09-10-2020, ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del D.Lgs. 152/2006; a seguito della suddetta verifica, è stata constatata l'adeguatezza e la completezza formale della documentazione presentata;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione, in data 09-11-2020, sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e 8 c. 3 e 4 della L. 241/1990, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informatici, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 4, del D.Lgs. 152/2006;

l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo Tecnico Regionale di cui all'art. 7 della L.R. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA Piemonte);

l'iter istruttorio del procedimento, svoltosi nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, è analiticamente descritto nella Parte A, Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento.

Tenuto conto:

dello Studio di Impatto Ambientale, dello studio per la Valutazione d'Incidenza e della documentazione progettuale relativa ai titoli abilitativi indicati dal proponente nonché degli approfondimenti forniti dal Proponente, costituenti parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale stessa, elencati nella Sezione 1 - ELENCO ELABORATI PROGETTUALI dell'Allegato Tecnico - Parte A;

dell'iter istruttorio svolto riportato dettagliatamente nella Sezione 2 - ITER ISTRUTTORIO dell'Allegato Tecnico – Parte A;

dei Verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi, tenutesi rispettivamente il 27-01-2021 e il 10-03-2021, indicati nella Sezione 3 – VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI dell'Allegato Tecnico – Parte A;

dei risultati delle consultazioni svolte ed in particolare dell'assenza di osservazioni da parte del pubblico;

delle posizioni unitarie, inerenti all'espressione della Compatibilità ambientale sul progetto e al parere positivo riguardo alla contestuale Valutazione d'Incidenza, espresse dai soggetti interessati ed acquisite durante la Conferenza di Servizi del 27-01-2021 nonché delle "condizioni ambientali" formulate dagli stessi, riportate nella Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE dell'Allegato Tecnico – Parte A;

del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) presentato;

di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti durante la riunione della Conferenza di Servizi del 10-03-2021 ed elencati nell'Allegato Tecnico – Parte B - TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI.

Tenuto, inoltre, conto che:

in sede di Conferenza di Servizi del 27-01-2021 è emersa la necessità di chiarimento con USTIF rispetto al sistema di trasporto degli slittini tramite l'impianto di risalita esistente;

a seguito della citata riunione della Conferenza di Servizi, il proponente ha richiesto formalmente parere a USTIF;

con nota prot. n. 2359 del 09-03-2021, il proponente ha trasmesso il parere di USTIF che ha confermato *“la necessità, una volta definita la conformazione dello slittino ai fini del trasporto su seggiovia, della presentazione della documentazione tecnica contenente gli elaborati grafici e le*

calcolazioni di verifica della soluzione di aggancio, ai fini del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza all'approvazione della documentazione tecnica. Il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza all'autorizzazione dell'esercizio pubblico per il trasporto degli slittini nonché di quello all'approvazione del regolamento di esercizio aggiornato, sono subordinati all'esito favorevole della visita per l'accertamento della rispondenza del dispositivo dedicato alle disposizioni dettate dalla circolare prot. R.U. n. 2826 -08-09 del 3 maggio 2013".

Considerato che:

relativamente all'acquisizione della Compatibilità ambientale, l'Autorità competente ha fondato la propria decisione favorevole (con condizioni ambientali) sulla base delle posizioni unitarie favorevoli, espresse all'unanimità e acquisite nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 27-01-2021. Le condizioni ambientali prescritte sono riportate nella Parte A - Sezione 4 - QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE dell'Allegato Tecnico;

ai fini dell'espressione circa la compatibilità ambientale dell'intervento, sono inoltre stati acquisiti i contributi e i pareri dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dei soggetti interessati:

- Direzione Ambiente, Energia e Territorio: prot. n. 1886 del 22-02-2021;
- Settore Regionale Territorio e Paesaggio prot. n. 763 del 25-01-2021;
- ARPA Piemonte: prot. n. 1585 del 12-02-2021;
- Settore Regionale Geologico: prot. n. 1544 dell'11-02-2021;
- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso prot. n. 2451 dell'11-03-2021;

relativamente al processo di partecipazione del pubblico:

- a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- è stata pubblicata sul sito web regionale tutta la documentazione progettuale allegata all'Istanza nonché quella acquisita durante lo svolgimento della Conferenza di Servizi;

in occasione della seconda ed ultima riunione della Conferenza di Servizi del 10-03-2021 venivano acquisite le posizioni favorevoli e definitive alla realizzazione e all'esercizio dell'opera e che il progetto in argomento veniva quindi approvato all'unanimità.

Preso atto che:

sulla base dell'istanza presentata dal Proponente sono stati acquisiti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio dell'opera, condizionati al rispetto di specifiche prescrizioni, così come dettagliatamente illustrato nell'Allegato tecnico – Parte B - TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI, relativamente ai quali, sempre nelle riunioni della Conferenza di Servizi del 27-01-2021 e del 10-03-2021, veniva altresì stabilito che:

- i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti e sostituiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione al Proponente, ai Rappresentanti Unici e ad ARPA Piemonte, dell'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e della sua avvenuta pubblicazione sul portale regionale da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale della Compatibilità ambientale (VIA) è fissata in 5 (cinque anni). Decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di P.A.U.R. dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore.

Atteso che, al fine di organizzare e richiamare organicamente tutta la documentazione inerente al procedimento in oggetto, è stato predisposto un opportuno Allegato Tecnico costituito da Parte A - Analisi della compatibilità ambientale del progetto, costituito n. 5 Sezioni tematiche, contenente anche le "Condizioni ambientali" oggetto di Verifica di ottemperanza, e Parte B - TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI, il quale costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
Direttiva 2014/52/UE;
D.Lgs. 152/2006;
D.Lgs. 42/2004;
L.R. 40/98;
L.R. 45/89;
L.R. 23/2008;
D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;
D.G.R. n. 28-1226 del 23-03-2015.

In conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto, sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, e attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato atto che, ai sensi della D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i., la Giunta Regionale esprime proprio parere sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi Decisoria.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi Decisoria nella seduta del 27 gennaio 2021 per le componenti ambientali e conseguentemente di esprimere, ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006, la compatibilità ambientale dell'intervento e il parere positivo riguardo la contestuale Valutazione d'Incidenza relativa al progetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, illustrate nell'Allegato Tecnico - Parte A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
2. di prendere atto dei titoli abilitativi acquisiti in sede di Conferenza di Servizi Decisoria nella seduta del 10 marzo 2021 e conseguentemente di autorizzare il Proponente alla realizzazione del suddetto progetto, sulla base dei titoli ricompresi nel presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, elencati nell'Allegato Tecnico - Parte B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
3. di stabilire che:
il Proponente comunichi all'Autorità competente l'acquisizione del nulla osta tecnico rilasciato dall'USTIF e citato in premessa.
i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione al Proponente, ai partecipanti alla CdS e ad ARPA Piemonte, dell'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e della sua avvenuta pubblicazione sul portale regionale da parte dell'Autorità competente;
secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, l'efficacia temporale del provvedimento di VIA è fissata in anni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente, come previsto dall'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 152/2006;
l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore;

ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nell'Allegato Tecnico - Parte A - Sezione 4, è tenuto a trasmettere all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza;

le "condizioni e le misure supplementari" relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del presente procedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei Soggetti titolari al rilascio degli stessi;

il Proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere ai predetti Soggetti, titolari degli ulteriori titoli abilitativi acquisiti e sostituiti dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla presente deliberazione, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle "condizioni e misure supplementari" ivi contenute.

4. di demandare alla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, Settore Sport e Tempo libero, l'invio della copia della presente deliberazione al Proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l'Ufficio regionale deposito progetti.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) DI
CUI ALL'ART. 27-bis D.LGS. 152/2006

**Progetto: “Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa”, localizzato
nel Comune di Valprato Soana (TO).**

Proponente: **Comune di Valprato Soana, (TO)**

ALLEGATO TECNICO

Parte A

Analisi della compatibilità ambientale del progetto

Parte B

Titoli abilitativi acquisiti

APRILE 2021

Indice ALLEGATO TECNICO

| | |
|---|----|
| Parte A – analisi della compatibilità ambientale del progetto..... | 8 |
| Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI..... | 8 |
| Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO..... | 10 |
| Sezione 3 – VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI..... | 12 |
| Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE..... | 13 |
| Sezione 5 – PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)..... | 17 |
| Parte B – TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI..... | 18 |

Parte A – Analisi della compatibilità ambientale del progetto

Sezione 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Publicati e consultabili sul sito web regionale (Sezione VIA – Procedimenti di verifica, specificazione e valutazione presso la Regione)

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>

Elenco File Allegati

ElencoAllegati_20201002_123547.pdf

Studio di impatto ambientale Progetto di piano di monitoraggio

V01-Studio Impatto Ambientale e VI.pdf
V02-Piano Monitoraggio Ambientale.pdf
INQUADRAMENTO TERRITORIALE Tav.1.pdf
RELAZIONE PAESAGGISTICA Elab.3.pdf

Sintesi in linguaggio non tecnico

V03-Sintesi linguaggio non tecnico.pdf

Avviso al pubblico (art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006)

AVVISO AL PUBBLICO.pdf

Files per la georeferenziazione del progetto

TracciaMonorotaia 08-2020.zip

Opere complementari.zip

Elaborati progettuali

Tav.02_Planimetria_rilievo1.pdf

doc20191125150012.pdf

PROT. 670.pdf

Autorizzazione idraulica.pdf

Tav.03_Planimetria_progetto1.pdf

PROT_669.pdf

PLANIMETRIA GENERALE Tav. 2a.pdf
Elab.B Relazione_idraulica.pdf
Elab. A Relazione Tecnica.pdf
SEZIONI TRASVERSALI Tav. 5c.pdf
SEZIONI TRASVERSALI Tav. 5b.pdf
SEZIONI TRASVERSALI Tav. 5a.pdf
SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI Tav. 6.pdf
RELAZIONE GENERALE Elab. 1.pdf
PROFILO LONGITUDINALE DI LINEA Tav. 4.pdf
PLANIMETRIA GENERALE Tav. 2b.pdf
ElabC-Relazione geologica.pdf
ElabB_Relazione_idrologico-idraulica.pdf
ElabA-Relazione tecnica.pdf
Tav.07_Piano_particellare.pdf
Tav.06_Profili_longitudinali.pdf
Tav.05_Quaderno_sezioni_computo_volumi.pdf
Tav.04_idrologia.pdf
Tav.03_Planimetria_progetto.pdf
Tav.02_Planimetria_rilievo.pdf
Tav.01_Cororografia.pdf
Tav.04_Profilo_longitudinale.pdf
Tav.01_Corografia_catastale.pdf
Chiarimenti Pista Ciavanassa 25.09.20.pdf

Elaborati previsti dalle normative di settore

Rel.Geol-Nivo-Geot_FunBob-Ciavanassa_VIA-EI.2.pdf
R_SIA_2_20_vps.pdf

Elenco atti autorizzativi e concessori da acquisire (art. 27 bis, c. 1 del D.Lgs. 152/2006)

Elenco atti autorizzativi successivi.pdf

Elenco File Allegati del 02-02-2021

ElencoIntegrazioni_20210202_144151.pdf

Integrazioni Progetto definitivo del 02/02/2021

VIABILITA DI CANTIERE Tav 3.pdf.p7m

Sezione 2 – ITER ISTRUTTORIO

In data 25 Settembre 2020, il legale rappresentante del Comune di Valprato Soana, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e contestuale Valutazione d'Incidenza, successivamente perfezionata in data 2 ottobre 2020, relativamente al progetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO).

Il procedimento si è svolto come di seguito indicato:

1. il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 11541/A21000 del 06-10-2020, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei quale struttura regionale competente nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio, Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione civile, trasporti e logistica, Cultura, turismo e commercio e Agricoltura e Cibo;
2. con determinazione n. 30 del 29-04-2020 il Direttore della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, ha individuato il Dirigente del Settore Sport e tempo libero, quale responsabile di procedimento;
3. in data 08-10-2020 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione (Sezione VIA – Procedimenti di verifica, specificazione e valutazione presso la Regione), alla pagina: "<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>"
4. il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 11753 del 09-10-2020, ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'opera, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del D.Lgs. 152/2006;
5. a seguito della suddetta verifica, è stata constatata l'adeguatezza e la completezza formale della documentazione presentata;
6. il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 09-11-2020 sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 commi 3 e 4 della L. 241/1990, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informativi, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 4, del D.Lgs. 152/2006;
7. a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
8. l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo Tecnico Regionale di cui all'art. 7 della L.R. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA);
9. la prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale si è svolta in data 20 gennaio 2021;
10. la prima riunione della Conferenza di Servizi Decisoria, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA, la compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto ed il parere positivo riguardo la contestuale Valutazione d'Incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, si è

svolta in data 27 gennaio 2021 (convocata con nota prot. 272 dell'11-01-2021);

11. in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi Decisoria è emersa la necessità di acquisire l'elaborato grafico relativo alla cantierizzazione, non risultante nella documentazione presentata per errore materiale; in data 02-02-2021 il proponente ha trasmesso il citato elaborato attraverso il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line;
12. la seconda riunione della Conferenza di Servizi Decisoria, finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio delle opere in progetto, si è svolta in data 10 marzo 2021 (convocata con nota prot. 1677 del 15-02- 2021).

Sezione 3 – VERBALI DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

3.1 VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL 27-01-2021

VIA_Valprato_Verb_CdS_27-01_2021_all_2.pdf

3.2 VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 10-03-2021

VIA_Valprato_Verb_CdS_10-03-2021_all_3.pdf

Sezione 4 – QUADRO PRESCRITTIVO AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il Proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il Proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

Le amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

Nello specifico, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il Proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, alla Struttura Valutazioni Ambientali e Grandi Opere di ARPA l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere alla medesima Struttura apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

| | CONDIZIONE AMBIENTALE | FATTORE AMBIENTALE | SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE | FASE |
|---|--|--------------------|---|-------------------------------|
| 1 | le attività di cantiere non potranno essere svolte da metà maggio al primo di luglio; per le attività in cui sono previsti tagli di esemplari arborei il fermo lavori è prolungato al 31 luglio così come previsto dal Piano di Gestione del SIC IT1201000 "Parco Nazionale del Gran Paradiso" (approvato con DGR n. 32-8597 del 22 marzo 2019) | Biodiversità | Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia/ARPA | Ante operam/ Corso d'opera |
| 2 | dovranno essere poste in essere tutte le misure necessarie ad evitare interferenze dirette e indirette con la stazione di <i>Cortusa matthioli</i> che vegeta all'interno dell'impluvio attraversato dalla linea tra la sezione 41 (cfr. elaborato "Tav. 3 - Viabilità di cantiere, Aree di baraccamento e deposito") e la stazione di valle della seggiovia "Ciavanassa" | Biodiversità | ARPA | Ante operam/ Corso d'opera |
| 3 | Preso atto che: - la strada che collega Piamprato con la stazione di valle della seggiovia e con il Rifugio Rosa dei Banchi risulta classificata come strada agro-silvo-pastorale ai sensi della l.r. 45/1989 e pertanto è soggetta ai divieti previsti dall'art. 2 comma 6 della medesima legge; - in base a quanto riportato nella nota del Comune di Valprato Soana (prot. n. 1651 del 25/9/2020) e allegata alla | Biodiversità | Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio Ente di gestione Parco Nazionale del Gran Paradiso | Post operam |

| | CONDIZIONE AMBIENTALE | FATTORE AMBIENTALE | SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE | FASE |
|---|---|--------------------|---|----------------------------|
| | <p>documentazione progettuale (Chiari-menti Pista Ciavanassa 25.09.20), l'amministrazione comunale intende regolamentare il transito per raggiungere la stazione di valle della seggiovia e il rifugio da parte dei turisti mediante l'impiego di navetta con servizio a chiamata;</p> <p>si conferma il divieto di transito sulla strada di mezzi motorizzati per raggiungere il Rifugio "Rosa dei banchi" da parte dei clienti della struttura ricettiva, così come peraltro già stabilito dalla Determina Dirigenziale n. 264 del 17/5/2013 di autorizzazione alla realizzazione del Rifugio; pertanto gli avventori potranno raggiungere la struttura ricettiva con il Servizio di navetta, mediante l'impianto di risalita o autonomamente ma senza l'ausilio di mezzi motorizzati;</p> <p>qualora l'amministrazione comunale o l'Unione dei Comuni intenderà in futuro attestare la transitabilità della strada ai veicoli a motore per il raggiungimento della struttura ricettiva, dovrà sottoporre tale provvedimento alla procedura di Valutazione di Incidenza (art. 43 della l.r. 19/2009) al fine di valutare, così come previsto dal art. 2 comma 6 della l.r. 45/1989, l'«...idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa..... e di tutela della Rete Natura 2000»;</p> | | | |
| 4 | <p>contestualmente alla fase di progettazione esecutiva, dovrà essere avviata dall'Amministrazione comunale di Valprato Soana la procedura di adeguamento del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, così come previsto dall'art. 9 della L.R. 2/2009 e s.m.i.. A questo proposito, alla luce dei contenuti dello studio di impatto acustico allegato al SIA, si raccomanda che la nuova zonizzazione non preveda, al di fuori dell'area sciabile, una riduzione degli attuali livelli di tutela, in particolare per quanto attiene il territorio della ZSC/ZPS "IT1201000 - Parco Nazionale del Gran Paradiso";</p> | Acustica | ARPA | Ante operam |
| 5 | <p>dovranno essere scrupolosamente rispettate le indicazioni contenute nella documentazione progettuale relativamente alla localizzazione delle aree di cantiere ed alle misure individuate per ridurre le interferenze con il periodo riproduttivo dell'avifauna: a questo proposito, dovrà essere comunicata ad ARPA Piemonte l'avvenuta posa della rete con funzione dissuasiva di cui a pag. 95 del SIA, che dovrà essere stesa in tempo utile per garantirne l'efficacia;</p> | Biodiversità | ARPA | Ante operam, Corso d'opera |

| | CONDIZIONE AMBIENTALE | FATTORE AMBIENTALE | SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE | FASE |
|----|---|---|---|---|
| 6 | premessi che dovranno essere oggetto di ripristino ambientale tutte le aree interferite a qualsiasi titolo dai lavori, comprese quelle adibite a deposito/baraccamento ed il sedime del tratto di pista di accesso alla stazione di monte della seggiovia che verrà dismessa, si ritiene inopportuno l'utilizzo del medesimo miscuglio (del quale non viene specificata la composizione percentuale, che dovrà essere comunicata ad ARPA Piemonte in fase di progettazione esecutiva) per l'inerbimento tanto delle aree poste nelle praterie quanto di quelle situate nel lariceto. Pertanto, si ritiene necessario venga prevista lungo il tracciato della linea la zollatura di un certo numero di piante erbose prima dell'esecuzione degli scavi e dei movimenti terra, che dovranno essere impiegate ad integrazione degli interventi di inerbimento previsti, organizzando il cantiere in modo da procedere per lotti successivi. Oltre a ciò, dovrà essere stralciato l'impiego delle specie legnose prospettate per il ripristino del tratto di pista nera per la pratica del downhill oggetto di dismissione; | Biodiversità | ARPA | Ante operam, Corso d'opera |
| 7 | i cantieri dovranno rispettare quanto previsto dalla Linee Guida regionali di gestione dei cantieri riportate nella DGR n. 33-5174 del 12 giugno 2017, per ridurre il rischio di diffusione di specie alloctone vegetali invasive, | Biodiversità | Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio / ARPA | Corso d'opera Post operam |
| 8 | il progetto esecutivo dovrà essere corredato da un piano di manutenzione di tutti gli interventi di ripristino delle aree interferite dai lavori e dei tracciati dismessi, che dovrà essere di durata non inferiore a tre anni ed indicare i soggetti attuatori di eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie. Tale elaborato dovrà essere trasmesso ad ARPA Piemonte ed essere strettamente integrato con il piano di monitoraggio | Suolo, Acque, Sicurezza | Organo Tecnico Regionale – Direzione Ambiente, Energia e Territorio / ARPA | Ante operam |
| 9 | Il Piano di Monitoraggio (PMA) dovrà essere adeguato secondo le indicazioni riportate alla Sezione 5 del presente allegato | Biodiversità | ARPA | Ante operam/ Corso d'opera/Post operam |
| 10 | La pianificazione urbanistica e territoriale deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. Il suddetto coordinamento deve avvenire con riguardo ai quadri conoscitivi, agli apparati analitici e le previsioni - tenendo conto in particolare degli aspetti connessi ai rischi e ai cambiamenti climatici - allo scopo di soddisfare due principali obiettivi: 1. Integrare gli scenari di rischio nei Piani Urbanistici e Territoriali 2. Rendere coerente con questi ultimi le | Rischio antropico e cambiamenti climatici | Settore Protezione Civile | Ante operam/ Post operam |

| | CONDIZIONE AMBIENTALE | FATTORE AMBIENTALE | SOGGETTO CHE HA ESPRESSO LA CONDIZIONE AMBIENTALE | FASE |
|--|---|---------------------------|--|-------------|
| | <p>previsioni dei Piani stessi.</p> <p>In tale ottica è opportuna, da parte dell'Autorità di Protezione Civile Comunale, una verifica della effettiva coerenza tra la pianificazione urbanistica e territoriale e quella di protezione civile effettivamente vigente sul territorio di competenza, in modo che la stessa pianificazione urbanistica non comprometta, in caso di emergenza, la fruibilità dei Centri di coordinamento e delle Aree di emergenza di cui agli elementi strategici. Più specificatamente, devono essere considerati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, e pertanto le aree di pericolosità su scala comunale in relazione alla vulnerabilità e all'esposizione reale e potenziale; - le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza ed al soccorso della popolazione in caso di calamità, nonché le aree da destinare agli insediamenti provvisori; - gli edifici aventi valore strategico e le relative aree, ai fini dell'articolazione dei soccorsi; - gli elementi derivanti dalla microzonazione sismica, che rappresentano un'importante informazione da tenere in considerazione per favorire la valutazione e la successiva riduzione del rischio. | | | |

Si ricorda infine che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 120/2017, che è necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, trasmettere al dipartimento territorialmente competente di Arpa Piemonte ed al Comune di Valprato Soana una autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti per classificare i materiali da scavo come sottoprodotti.
- con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Sezione 5 – PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)

Publicato e consultabile sul sito web regionale

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio delle componenti ambientali interferite nel corso delle lavorazioni, si dovrà ottemperare a quanto indicato nell'elaborato progettuale di riferimento **V02-Piano Monitoraggio Ambientale.pdf**

Inoltre, ferma restando l'articolazione temporale proposta (basata su una fase di corso d'opera ed una di post operam), il PMA dovrà essere integrato e modificato, tanto per la vegetazione quanto per la fauna, prevedendo anche una specifica attività di sorveglianza finalizzata ad evitare l'insediamento della flora alloctona sulle aree interferite a vario titolo dai lavori (tra cui dovranno essere incluse anche quelle interessate dalla costruzione della scogliera realizzata in sinistra del Rio Piamprato lungo la strada di accesso alla stazione di valle della seggiovia) e, alla luce delle risultanze del SIA, una valutazione dei possibili impatti sulla locale popolazione di marmotta.

La durata della fase post operam non dovrà essere inferiore a tre anni e, per quanto attiene la vegetazione, dovrà essere finalizzata anche a verificare il buon esito degli interventi di ripristino prospettati dal progetto, prevedendo espressamente la possibilità di prolungare l'attività qualora funzionale ad attestare il superamento di eventuali criticità che dovessero manifestarsi. I protocolli e la localizzazione dei rilievi, nonché le modalità di archiviazione e trasmissione dei dati raccolti, dovranno essere concordati con la Struttura Valutazioni Ambientali e Grandi Opere di Arpa Piemonte contestualmente alla predisposizione del progetto esecutivo, anche in considerazione dell'eventualità di dover integrare per alcuni aspetti le conoscenze della situazione ante operam.

Parte B – TITOLI ABILITATIVI ACQUISITI

Pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento in progetto, indicati dal Proponente, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e sostituiti ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e dalla Legge 241/90.

| | |
|--|--|
| PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) | |
| <i>Estremi atto</i> | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino: prot. n. 2198 del 03-03-2021 |
| <i>Filename</i> | VIA_Valprato_Soprint_aut_paesag_all_4.pdf |

| | |
|---|---|
| Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" | |
| <i>Estremi atto</i> | Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino: D.D. 389/A1813B/2021 del 11-02-2021 |
| <i>Filename</i> | VIA_Valprato_vinc_Idrog_DD_389_11-02-21_all_5.pdf |

| | |
|---------------------------------|--|
| Permesso di costruire n. 1/2021 | |
| <i>Estremi atto</i> | Comune di Valprato: prot. n. 2343 del 08-03-2021 |
| <i>Filename</i> | VIA_Valprato_PERM_COSTRUIRE_all_6.pdf |

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
RIUNIONE del 27/01/2021 - ore 09,30 , in *Web-call conference*

OGGETTO: art. 12, c.1, L.R. 40/1998 ed art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 - Fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale Valutazione d'Incidenza inerente il progetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO). Cat. B1.24 - Pos. 2020-09/VAL. Proponente Comune di Valprato Soana.

Il giorno mercoledì, 27 gennaio 2021 alle ore 09.30, con l'utilizzo dello strumento di "*Web - call conference*" in ottemperanza alle misure adottate dal Governo in merito all'emergenza sanitaria, sono stati convocati i rappresentanti degli Enti invitati, come da nota prot. n. 272/A2106A dell'11-01-2021. In rappresentanza degli enti coinvolti **sono presenti:**

per la Regione

Carla Villari, Dirigente del Settore A2106A - Sport e tempo libero

Antonio Pezzuto, Funzionario del Settore A2106A - Sport e tempo libero

Gabriella Barbero, Funzionario della Direzione A21000 – Coord. Politiche E Fondi Europei

Alessio Tisi, Funzionario del Settore A1605B-Valutazioni ambientali e procedure integrate

Matteo Massara, Funzionario del Settore A1601B - Biodiversità e aree naturali

Gabriele Peterlin, Funzionario del Settore A1813B-Tecnico regionale area metropolitana di Torino

Marco Cordola, Funzionario del Settore A1819C - Geologico

Miriam Chiara, Funzionario del Settore A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

Massimiliano Ferrarato, Funzionario Arpa Piemonte – Dip.Valutazioni ambientali, S.S. Valutazioni ambientali e grandi opere (Supporto tecnico-scientifico)

Per il Comune:

Francesco Bozzato, Sindaco

Per il gruppo di progettazione:

Roberto Mattasoglio, Massimo Madala, Massimo Barbonaglia, Stefano Roletti, Luigi Ceppa, Gianluca Noascono, Claudio Cola, Paolo Cabuli

Per l'Unione Montana Valli Orco e Soana:

Paolo Giordano

Per il MIBACT- Sopr. archeologica delle belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino:

Silvia Valmaggi

Per l'Ente di gestione Parco Nazionale del Gran Paradiso:

Patrizia Vaschetto

Risultano assenti:

- Direzione regionale Sanità e Welfare,
- Settore regionale Territorio e paesaggio,
- Settore regionale Protezione civile,
- Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca,
- Città Metropolitana di Torino,
- Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte,
- A.S.L. TO 4 - Azienda Sanitaria Locale Torino4,
- USTIF.

Presiede la Conferenza la dott.ssa Carla Villari, in qualità di Responsabile del Procedimento.

In data 25 settembre 2020 il Legale Rappresentante del Comune di Valprato Soana (TO), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase valutazione della procedura di VIA e contestuale valutazione d'incidenza, successivamente perfezionata in data 2 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto in oggetto.

Si ricorda che il progetto era stato sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA, conclusa con l'assoggettamento a VIA (DD n. 20 del 10-04-2020), per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.

La Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ha attivato l'Organo Tecnico Regionale (OTR) con nota prot. n. 11541/A21000 del 06-10-2020 per gli adempimenti istruttori, individuando nel Settore Sport e tempo libero della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei la struttura regionale competente nonché le altre strutture regionali interessate all'istruttoria.

Il Settore Sport e tempo libero, con nota prot. n. 11753, del 9-10-2020, ha dato avvio al procedimento con la comunicazione agli Enti territorialmente competenti dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale.

In data 9 novembre 2020, con nota prot. 13223/A21000, il Settore Sport e tempo libero ha richiesto al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 152/2006, dando avvio al periodo utile alla presentazione delle osservazioni. Alla data di scadenza del periodo di consultazione pubblica (8 gennaio 2021), non sono pervenute osservazioni.

In data 20 gennaio 2021 si è svolta la riunione dell'Organo tecnico Regionale, al fine di valutare l'intervento in oggetto.

La riunione odierna della Conferenza di Servizi è stata convocata al fine di valutare il suddetto intervento, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Come descritto dal proponente nell'istanza, sinteticamente l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa, sita nella fraz. Piamprato del Comune di Valprato Soana (TO), utilizzando la seggiovia esistente per il sistema di carico degli slittini.

Si dà lettura dei pareri e/o contributi pervenuti:

- Settore Territorio e paesaggio della Regione Piemonte, nota prot. n. 763/A2106A del 25-01-2021.

Il rappresentante del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ricorda le tempistiche della procedura, evidenziando che la scadenza di procedimento è prevista per l'11 maggio 2021 e che i titoli abilitativi indicati dal proponente, che saranno ricompresi nel PAUR così come previsto dall'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, sono i seguenti:

- Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004 (vincolo paesaggistico) "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ricompreso nell'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione appaltante.

La rappresentante del Settore Sport e tempo libero, comunica che l'area sciabile del Comune di Valprato Soana (TO) è stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 24-1550 del 19-06-2020 "Art. 5 comma 2 della L.R.2/2009 e smi. DGR n. 82-13029 del 30-12-2009: individuazione delle aree sciabili del Comune di Valprato Soana (TO)".

Il rappresentante del Settore Protezione civile, in sede di Organo Tecnico Regionale, ha rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del "Codice della Protezione Civile" (D.Lgs n.1 del 2 Gennaio 2018) "i Piani ed i Programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e la pianificazione urbanistica e territoriale devono essere coordinati con i Piani di Protezione Civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti". In tal senso, l'ultima versione della bozza (Rif. 19 Ottobre 2020) di Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 15 del D.Lgs. 1/2018, recante "Indirizzi per la predisposizione dei Piani di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali", trasmessa nel mese di Novembre dello scorso anno dal Dipartimento della Protezione Civile alla Commissione Speciale di Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Coordinamento Provincia Autonoma di Trento, all'art. 7 recita che il suddetto coordinamento deve avvenire "con riguardo ai quadri conoscitivi, agli apparati analitici e le previsioni - tenendo conto in particolare degli aspetti connessi ai rischi e ai cambiamenti climatici - allo scopo di soddisfare due principali obiettivi:

1. Integrare gli scenari di rischio nei Piani Urbanistici e Territoriali.
2. Rendere coerente con quest'ultimi le previsioni dei Piani stessi.

A tale attività di coordinamento, che corrisponde ad una verifica di coerenza tra i tipi e i livelli di pianificazione, consegue una verifica della trasformabilità prevista dai Piani che nelle aree a rischio deve essere riconsiderata perseguendo i principi di resilienza e sostenibilità ambientale nonché di riduzione del rischio stesso".

Proprio perché "la pianificazione di protezione civile, essendo uno strumento di pianificazione obbligatorio, capace di dare una rappresentazione multirischio del territorio di competenza di un Ente, comunale o di livello superiore, può essere considerata la sede dell'analisi degli impatti potenziali e, in virtù di questo, assicurare la coerenza della pianificazione urbanistica e territoriale con gli scenari di rischio del Piano di protezione civile", per tale motivo "ogni variante significativa del Piano di protezione civile o della pianificazione urbanistica e territoriale va coordinata e verificata al fine della salvaguardia della popolazione e dei suoi beni".

In tale ottica è opportuna, da parte dell'Autorità di Protezione Civile Comunale - responsabile, ai sensi dell'at. 6 del Codice, del recepimento degli indirizzi nazionali di protezione civile - una verifica

della effettiva coerenza tra la pianificazione urbanistica e territoriale e quella di protezione civile effettivamente vigente sul territorio di competenza (rif. Ultimo aggiornamento del Piano Intercomunale di P.C. trasmesso allo scrivente Settore in data 6 Febbraio 2012), in modo che la stessa pianificazione urbanistica "non comprometta, in caso di emergenza, la fruibilità dei Centri di coordinamento e delle Aree di emergenza di cui agli elementi strategici".

Più specificatamente, "Ai fini di garantire la coerenza richiesta dal Codice, devono essere considerati i seguenti elementi

- le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, e pertanto le aree di pericolosità su scala comunale in relazione alla vulnerabilità e all'esposizione reale e potenziale
- le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza ed al soccorso della popolazione in caso di calamità, nonché le aree da destinare agli insediamenti provvisori. (In tal caso, con l'obiettivo di semplificare l'individuazione di tali aree nell'ambito della zonizzazione urbanistica e perseguire i principi di sostenibilità e riduzione del consumo di suolo, le aree attrezzate e le infrastrutture possono essere individuate nell'ambito degli standard urbanistici - Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444 - sotto forma di usi)
- gli edifici aventi valore strategico e le relative aree, ai fini dell'articolazione dei soccorsi
- gli elementi derivanti dalla microzonazione sismica, che rappresentano un'importante informazione da tenere in considerazione per favorire la valutazione e la successiva riduzione del rischio".

Tutto quanto esposto in precedenza, ad assolvimento di quanto prescritto dall'art. 12 del Codice della Protezione Civile, in virtù del quale:

- Comma 1): "Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni"
- Comma 2): "I Comuni, anche in forma associata, provvedono, con continuità:
 - a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale
 - e) "Alla predisposizione dei Piani comunali o di ambito di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione.
- Comma 4): Il Comune approva con deliberazione consiliare il Piano di protezione civile comunale o di ambito; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del Piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini".

Il rappresentante del Settore Tecnico regionale area metropolitana di Torino evidenzia che con il provvedimento n° 2555/DA1813A in data 24/07/2019 è stata autorizzata l'Unione Montana Valli Orco e Soana ad effettuare un intervento di sistemazione idraulica sul torrente Piamprato che prevede la realizzazione di tre tratti di scogliera per una lunghezza complessiva di 186 ml in sinistra idrografica del corso d'acqua, oltre alla movimentazione di materiale litoide in alveo e sulla sponda in destra idrografica per la riprofilazione della sezione.

Il rappresentante chiarisce e specifica che l'autorizzazione rilasciata secondo quanto previsto dal R.D.L. n° 523/1904 concerne unicamente gli interventi idraulici previsti dal progetto, ovvero quelli

richiamati nelle premesse del dispositivo (scogliere), e non costituisce autorizzazione degli interventi di modifica della piattaforma della viabilità esistente.

Chiarisce anche che l'intervento di manutenzione straordinaria della piattaforma/carreggiata attraverso la posa di un sottofondo in stabilizzato (misto granulare compattato con rullo) dello spessore di 30 cm ed una sovrastante struttura in binder dello spessore di 10 cm, potrà essere effettuato solo qualora non comporti modifica della sezione idraulica ottenuta a conclusione dei lavori di consolidamento della sponda autorizzati con DD. n. 2555/DA1813A in data 24-07-2019.

Il rappresentante del Settore Geologico evidenzia che non si rilevano problematiche di rilievo derivanti dalla realizzazione dell'impianto di slittino sull'assetto idrogeologico del versante. Evidenzia la necessità dell'adozione di particolari cautele nella realizzazione della pista per lo slittino a mezzacosta in alcuni tratti di versante ad elevata acclività; sarà quindi richiesta la presenza di un geologo professionista nel corso della realizzazione dei tratti in cui è prevista la realizzazione delle opere di sostegno della pista, per verificare la rispondenza alle previsioni progettuali delle caratteristiche geotecniche dei terreni in situ. Richiama inoltre la necessità di adozione di particolari attenzioni nella realizzazione del sistema di drenaggio delle acque superficiali sulla sede della pista di accesso alla località Prariond, al fine di evitare fenomeni di erosione concentrata nei punti di smaltimento a valle della strada, Evidenzia infine l'opportunità di integrare le procedure di gestione del rischio valanghe sulla stessa viabilità nel piano di protezione civile comunale.

La rappresentante del Settore Investimenti trasporti e infrastrutture richiede che il proponente approfondisca con gli uffici USTIF la necessità di parere/nulla osta/autorizzazione rispetto al sistema di aggancio dell'impianto in oggetto.

Il rappresentante di ARPA Piemonte rileva che, per quanto attiene gli aspetti legati alle componenti flora, vegetazione e fauna, non si ravvisano problematiche non superabili con un adeguato quadro prescrittivo e con alcuni approfondimenti che saranno richiesti in sede di progettazione esecutiva. Relativamente alle terre e rocce da scavo, premessa la loro modesta entità (poche centinaia di metri cubi), in ragione del loro previsto completo reimpiego all'interno del sito di produzione, si richiede al proponente di dichiarare se intenda gestire tali materiali al di fuori della normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo la procedura indicata dall'art. 24 del DPR 120/2017, o come sottoprodotti, secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del DPR 120/2017. Nel primo caso, il SIA dovrà essere integrato da un piano preliminare di utilizzo in sito di detti materiali.

In merito all'impatto acustico, alla luce delle risultanze dello studio condotto dal proponente, si rileva il mancato adeguamento della zonizzazione acustica (e conseguentemente, dei limiti di immissione) in seguito all'individuazione dell'area sciabile così come previsto dall'art. 9 della L.R. 2/2009.

Si richiedono inoltre ulteriori chiarimenti in merito alla possibile interferenza dell'impianto con gli animali al pascolo.

Infine, in merito alla documentazione messa a disposizione, rileva l'assenza dell'elaborato grafico relativo alla cantierizzazione. In accordo con l'Amministrazione procedente, trattandosi di errore materiale, se ne chiede la relativa acquisizione mediante la consueta procedura.

Il rappresentante della Direzione Ambiente, Energia e Territorio conferma quanto riportato dal rappresentante di ARPA – Piemonte. Non si rilevano particolari criticità riguardo l'impianto di slittino e si confermano le perplessità inerenti l'asfaltatura della strada.

La rappresentante dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso riferisce che le problematiche già segnalate sono quelle connesse ai periodi critici di cantiere dal 1 maggio a 31 luglio, fatte salve le

verifiche d'Incidenza di competenza dell'Amministrazione regionale, alle verifiche sull'impatto acustico come segnalate da Arpa nel presente verbale. Sulla strada di accesso, pur soggetta a regolamentazione comunale, segnala la necessità di evitare nella fase di gestione il transito in auto individuale, a favore di una mobilità collettiva più sostenibile.

La rappresentante della Soprintendenza prende atto dei pareri e delle considerazioni espressi dagli altri enti presenti in Conferenza; si rimanda la valutazione all'iter di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42.2004, istanza depositata presso i nostri Uffici, nel rispetto delle prescrizioni del PPr e delle relative norme di attuazione.

Il gruppo dei progettisti incaricati dal Comune, in merito alla problematica sollevata riguardo alle terre e rocce da scavo, precisa che il materiale derivante dagli scavi sarà interamente reimpiegato in sito come sotto prodotto, secondo quanto previsto agli artt. 20 e 21 del DPR n. 120/2017.

In merito alla gestione delle eventuali interferenze con animali al pascolo viene precisato che le porzioni di tracciato lungo le zone prative adibite a pascolo, saranno confinate con bande elettrificate che inibiranno l'avvicinamento ed il passaggio degli animali. Gli eventuali attraversamenti occasionali necessari saranno concordati con il Gestore e l'allevatore coinvolto.

In merito alla zonizzazione acustica, dovrà essere effettuata la variante del piano di classificazione acustica comunale, che dovrà tenere conto dell'individuazione delle aree sciabili.

Per quanto riguarda la mancanza dell'elaborato grafico relativo alla cantierizzazione, il proponente si rende disponibile a caricarlo tramite il servizio di presentazione delle istanze on-line.

Tenuto conto di quanto emerso in sede di Organo Tecnico Regionale e di Conferenza di Servizi, si ritiene di esprimere la compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto ed il parere positivo riguardo la contestuale Valutazione d'Incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali che saranno dettagliate nel provvedimento finale.

I contributi dei componenti dell'Organo Tecnico dovranno pervenire entro il 12 febbraio 2021, al fine di permettere l'approvazione del provvedimento conclusivo entro i termini di Legge.

La riunione odierna della Conferenza di Servizi si chiude alle ore 12:00

Si dà lettura del presente verbale ai partecipanti e si comunica che verrà confermato in formato Adobe Acrobat (PDF) non modificabile tramite sua sottoscrizione con le firme digitali dei presenti per l'approvazione.

Il rappresentante dell'ARPA Piemonte e la rappresentante della Soprintendenza, non disponendo del dispositivo di firma digitale, accettano il presente verbale mediante l'apposizione delle proprie firme autografe e l'invio successivo ai successivi firmatari per posta elettronica ordinaria.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

RIUNIONE del 10/03/2021 - ore 09,30 , in *Web-call conference*

OGGETTO: art. 12, c.1, L.R. 40/1998 ed art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 - Fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale Valutazione d'Incidenza inerente il progetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO). Cat. B1.24 - Pos. 2020-09/VAL. Proponente Comune di Valprato Soana.

Il giorno mercoledì, 10 marzo 2021 alle ore 09:30, con l'utilizzo dello strumento di "*Web - call conference*" in ottemperanza alle misure adottate dal Governo in merito all'emergenza sanitaria, sono stati convocati, come da nota prot. n. 1677/A2106A dell'15-02-2021, i rappresentanti degli Enti coinvolti, **sono presenti:**

per la Regione:

Carla Villari, Dirigente del Settore A2106A - Sport e tempo libero,
Antonio Pezzuto, Funzionario del Settore A2106A - Sport e tempo libero,
Gabriella Barbero, Funzionario della Direzione A21000 – Coord. Politiche e Fondi Europei,
Alessio Tisi, Funzionario del Settore A1605B-Valutazioni ambientali e procedure integrate,
Matteo Massara, Funzionario del Settore A1601B - Biodiversità e aree naturali,
Gabriele Peterlin, Funzionario del Settore A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino,
Miriam Chiara, Funzionario del Settore A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture,
Enrica Rosso, Funzionario del Settore A2007C - Offerta turistica
Massimiliano Ferrarato, Funzionario ARPA Piemonte – Dip.Valutazioni ambientali, S.S. Valutazioni ambientali e grandi opere (Supporto tecnico-scientifico).

Per il Comune:

Francesco Bozzato, Sindaco,

per il gruppo di progettazione:

Roberto Mattasoglio, Massimo Madala, Massimo Barbonaglia, Stefano Roletti, Luigi Ceppa, Gianluca Noascono, Claudio Cola, Paolo Cabuli,

per l'Unione Montana Valli Orco e Soana:

Paolo Giordano,

per l'Ente di gestione Parco Nazionale del Gran Paradiso:

Patrizia Vaschetto,

Risultano assenti:

- per il MIBACT - Soprintendenza archeologia delle belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino
- Direzione Regionale Sanita' e Welfare,
- Settore regionale A1610B - Territorio e paesaggio,
- Settore Regionale A1819C – Geologico,
- Settore Regionale A1821A - Protezione civile
- Settore Regionale A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca,
- Città Metropolitana di Torino,
- A.S.L. TO 4 - Azienda Sanitaria Locale Torino 4,
- Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte,
- USTIF,

Presiede la Conferenza la dott.ssa Carla Villari, in qualità di Responsabile del Procedimento in oggetto.

Il giorno 27 gennaio 2021, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria, al termine della quale è stata espressa la compatibilità ambientale ed il parere positivo riguardo la contestuale Valutazione d'Incidenza relativa all'intervento proposto, subordinatamente ad eventuali condizioni ambientali che verranno esplicitate nel provvedimento conclusivo e costituiranno oggetto di verifica di ottemperanza da parte degli enti competenti per materia.

Il rappresentante del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale sintetizza l'iter procedurale finora seguito:

- presentazione istanza: 25-09-2020,
- comunicazione pubblicazione sul sito web: 09-10-2020,
- avvio consultazione pubblica: 09-11-2020 (per 60 gg),
- scadenza pubblicazione ai sensi dell'art. 27-bis c.4 del d.lgs 152/2006: 08-01-2021 (Alla data di scadenza non sono pervenute osservazioni),
- prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale: 20-01-2021,
- prima riunione della Conferenza di Servizi: 27-01-2021,
- conclusione del Procedimento: prevista per 11-05-2021.

L'elaborato relativo alla "Planimetria Generale", richiesto nel corso della Conferenza di Servizi del 27 gennaio 2021, è stato acquisito entro i termini.

Per la conclusione del presente procedimento sono necessari i seguenti titoli abilitativi così come indicati dal proponente nell'istanza:

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004 (vincolo paesaggistico) “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”;
- permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” ricompreso nell’atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione appaltante;

che saranno ricompresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi di quanto previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi:

- Settore Territorio e paesaggio della Regione Piemonte, nota prot. n. 763/A2106A del 25-01-2021,
- Arpa – Piemonte, nota Ns. prot. n. 1585 del 12-02-2021,
- Settore Geologico, nota Ns. prot. n. 1544 del 11-02-2021,
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio, nota Ns. prot. n. 1886 del 22-02-2021,
- Comune di Valprato, nota trasmissione parere USTIF . Ns. prot. n. 2359 del 09-03-2021.

Vengono di seguito elencati i titoli abilitativi acquisiti, dei quali si dà lettura:

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004 (vincolo paesaggistico) “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, Parere della Soprintendenza archeologia delle belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, (Ns. prot. n. 2198 del 03-03-2021);
- autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico) “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”, DD. n. 389 dell’11-02-2021 (Ns. prot. n. 1698 del 16-02-2021);
- permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” ricompreso nell’atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione appaltante, (Ns. prot. n. 2343 del 08-03-2021).

Viene data lettura del parere di USTIF trasmesso dal Comune di Valprato Soana (nota Ns. prot. n. 2359 del 09-03-2021) inerente la necessità, “[...] una volta definita la conformazione dello slittino ai fini del trasporto su seggiovia, della presentazione della documentazione tecnica contenente gli elaborati grafici e le calcolazioni di verifica della soluzione di aggancio, ai fini del rilascio da parte dell’Ufficio scrivente del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza all’approvazione della documentazione tecnica.

Il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza all’autorizzazione dell’esercizio pubblico per il trasporto degli slittini nonché di quello all’approvazione del regolamento di esercizio aggiornato, sono subordinati all’esito favorevole della visita per l’accertamento della rispondenza del dispositivo dedicato alle disposizioni dettate dalla circolare prot. R.U. n. 2826 -08-09 del 3 maggio 2013”.

La rappresentante dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso riferisce che trasmetterà con nota formale le proprie osservazioni già espresse nella CdS del 27-01-2021.

Il proponente chiede chiarimenti in merito al fermo lavori per il rispetto del periodo di maggiore sensibilità per la fauna nidificante.

Il rappresentante della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, specificando quanto già riferito nella CdS del 27 gennaio e in accordo con **la rappresentante dell'Ente Parco**, ricorda che detto periodo di rispetto è compreso tra il primo di maggio ed il primo luglio, mentre il taglio piante dovrà avvenire al di fuori del periodo di silenzio selvicolturale previsto dalle misure di conservazione.

Il rappresentante del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale evidenzia infine che i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione al Proponente, ai partecipanti alla CdS e ad ARPA Piemonte.

Di comune accordo tra i vari soggetti intervenuti, l'efficacia temporale del Provvedimento di VIA è fissata in 5 anni. Decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il Provvedimento di VIA dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente, come previsto dall'art. 25 c.5 del D Lgs 152/2006.

L'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore.

Conclusioni

Il Responsabile del Procedimento, alla luce di quanto emerso, ritiene che i lavori della Conferenza di Servizi possano concludersi nei termini previsti con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

La riunione odierna della Conferenza di Servizi si chiude alle ore 10:45

Si dà lettura del presente verbale ai partecipanti e si comunica che verrà confermato in formato Adobe Acrobat (PDF) non modificabile tramite sua sottoscrizione con le firme digitali dei presenti per l'approvazione.

Il rappresentante dell'ARPA - Piemonte, non disponendo del dispositivo di firma digitale, accetta il presente verbale mediante l'apposizione della propria firma autografa e l'invio successivo ai successivi firmatari per posta elettronica ordinaria.



Ministero
per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Al

Comune di VALPRATO SOANA
Città Metropolitana di Torino
Via ROMA, 19
10080 VALPRATO SOANA (TO)
PEC: comune.valprato@pec.pftech.it

Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi
Europei Settore Sport e Tempo libero
sport@cert.regione.piemonte.it

Prot. n.

Risposta al foglio del 21.12.2020 n..2308

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/tutela archeologica

DESCRIZIONE: **Comune VALPRATO SOANA Prov. TO**

**Bene e oggetto dell'intervento: IMPIANTO DI SLITTINO SU ROTAIA
IN LOCALITÀ CIANAVASSA**

Indirizzo: Località Cianavassa– Frazione Piamprato N.C.T. F.2, part. 20, 43; F.5, part. 29,
30; F.5, part. 18

DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta: 22/12/2020**

Protocollo entrata richiesta: 00019848 del 22/12/2020

RICHIEDENTE: **COMUNE DI VALPRATO SOANA**

PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE**

Destinatario: Comune di VALPRATO SOANA - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dal comune di VALPRATO SOANA per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettere d) e g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che la stessa è posta a distanza ravvicinata ma esterna alle aree ZCS e ZPS "Parco Nazionale del Gran Paradiso";

Considerato che la zona ricade nell'Ambito omogeneo di PPR "32 Val Soana, Unità di paesaggio 3205 Vallone di Piamprato", considerato dal Piano Paesaggistico Regionale, d'ora in avanti Ppr, "Naturale integro e rilevante" ossia caratterizzato dalla presenza prevalente di sistemi naturali relativamente integri, in ragione di fattori altimetrici o geomorfologici che tradizionalmente limitano le attività a quelle silvopastorali stagionali;

Considerato che il procedimento è inserito nella procedura di VIA e contestuale Valutazione d'incidenza inerente il progetto "Impianto di slittino su rotaia in località Cianavassa". Cat. B1.24 – Pos. 2020-09/Val, proponente Comune di Valprato Soana - art. 12, c.1, L.R. 40/1998 ed art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza; visti il parere e l'accluso verbale della Commissione Locale per il Paesaggio, in cui viene espresso parere favorevole all'intervento - verbale n. 37P/2020 del 16.12.2020;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. recepita da questo Ufficio con nota prot. n. 3512 del 02.03.2021;

Verificata la conformità dell'intervento con il Ppr approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484
email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Considerato l'iter del procedimento in corso, la web call- Conferenza dei Servizi del 27.01.2021, il relativo verbale con le indicazioni espresse dagli altri Enti coinvolti nel procedimento, in special modo per ciò che concerne la tutela e l'uso del suolo;

Considerata l'autorizzazione paesaggistica n.4 del 2019;

Effettuato un sopralluogo in sito in data 05.02.2021 e valutato lo stato dei luoghi, le condizioni e l'impatto paesaggistico delle strade già esistenti, considerato che l'area di intervento è posta nel fondo valle del Rio Piamprato lungo la sponda sinistra, a partire da Nord dell'abitato di Piamprato, fino a giungere alla stazione di partenza della esistente seggiovia Ciavanassa, che è parte del già esistente comprensorio antropizzato "Ciavanassa";

Considerato che l'impianto di slittino su rotaia si integra con l'esistente seggiovia, consentendo l'utilizzo estivo della struttura;

Considerata la necessità di accedere a tale area con mezzi a controllo numerico, auspicati anche mediante mobilità collettiva sostenibile, che dal parcheggio nella Frazione Piamprato facciano da spola da e verso l'impianto di slittino;

Considerato che l'intervento si rende necessario per garantire il transito in sicurezza dei turisti, sicurezza che non sarebbe garantita dall'attuale percorso sterrato soggetto all'azione delle acque di ruscellamento superficiale con costi di manutenzione difficilmente sostenibili;

Considerato che la lunghezza complessiva dell'intervento è di circa 545 metri e la larghezza della sezione pavimentale è di 3,5 metri e che il progetto garantisce il corretto drenaggio delle acque mediante posa di canalette trasversali tipo guard rail;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, per quanto concerne **la tutela paesaggistica** esprime parere favorevole all'intervento proposto a condizione che:

-nella realizzazione della strada, venga effettuato un trattamento superficiale al fine di rendere il bitume di nuova stesura il più possibile simile a quello invecchiato, che esposto agli agenti atmosferici, presenta, nell'ambito paesaggistico di intervento, cromie nei toni del grigio sabbia. Il trattamento superficiale dovrà essere effettuato mediante stesura di pietrisco chiaro, arido e lavato, di granulometria minore o uguale a quella del binder.

Per ciò che concerne **la tutela archeologica**, considerato che il bene in oggetto risulta sottoposto ai disposti di tutela di cui alla parte II del D.Lgs 42/2004 e s.m.i ai sensi degli artt. 10/12;

Vista la localizzazione e la natura delle opere in progetto, con interventi di scavo previsti di esigua entità, per quanto di competenza si autorizza l'opera e non si richiedono verifiche archeologiche preventive ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si richiama comunque la Direzione Lavori allo scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito alle eventuali scoperte fortuite (con sanzioni agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma b del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione a questo ufficio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge. Si chiede di mettere debitamente al corrente il professionista che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto del presente parere.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
e ss. del Dlgs. 82/2005 e s.m.i

I responsabili dell'istruttoria

arch. Silvia Valmaggi/dott. Francesco Rubat Borel

(silvia.valmaggi@beniculturali.it); francesco.rubatborel@beniculturali.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

ATTO DD 389/A1813B/2021

DEL 11/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
L.r. n° 40/1998 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e procedure di
valutazione
Fase di valutazione della procedura di VIA per il rilascio del provvedimento autorizzativo
unico regionale inerente il Progetto: “Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa”
localizzato in comune di Valprato Soana - Proponente: comune di Valprato Soana

Considerato che:

- con la D.D. n° 20 in data 10/04/2020 la proposta di intervento è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA , e ne è stato deciso l’assoggettamento alla Fase di Valutazione della procedura di VIA per l’espressione del Provvedimento Autorizzativo Unico regionale;
- con la D.D. n° 2555/DA1813B in data 24/07/2019 è stato autorizzato secondo quanto previsto dal R.D. n° 523/1904 , Autorizzazione idraulica n° 52/2019, un intervento di sistemazione spondale del torrente Piamprato in comune di Valprato Soana, località Piamprato, che consiste nella realizzazione di tre tratti di scogliere per una lunghezza complessiva pari a 180 ml in sinistra idrografica, e l’adeguamento con riprofilazione della sezione di deflusso del corso d’acqua;
- con nota prot. n° 91753/DA1605B in data 06/10/2020 il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha comunicato che il comune di Valprato Soana ha presentato domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al Progetto “Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa”, POS 2020-09/VAL, ed ha comunicato l’attivazione dell’Organo Tecnico regionale per l’esame della proposta;
- con la nota prot. n° 274/DA2100A in data 11/01/2021, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, dato atto delle vigenti normative in materia di contenimento della pandemia causata dal virus COVID 19, ha convocato in modalità web conference la prima riunione dell’Organo Tecnico regionale per l’esame della proposta progettuale;
- con la nota prot. n° 272/DA2100A in data 11/01/2021, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, dato atto delle vigenti normative in materia di contenimento della pandemia causata dal virus COVID 19, ha convocato il giorno 27/01/2021 in modalità web conference la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria per l’esame della proposta progettuale;
- con la nota prot. n° 1152/DA2100A in data 03/02/2021, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il giorno 27/01/2021, dal quale

emerge che, valutati gli aspetti che concorrono a caratterizzare il progetto, si ritiene di esprimere la compatibilità ambientale dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali che saranno dettagliate nel provvedimento finale;

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- la richiesta di valutazione presentata dal proponente prevede:
 - Intervento principale: posa di un impianto di slittovia mobile su rotaia fissa, altrimenti detto Fun Bob, di lunghezza complessiva pari a 1.077 ml ed un dislivello di 234 m. Il tracciato della slittovia interseca in due punti con le piste di down-hill esistenti, a livello dei quali saranno realizzati dei sovrappassi. La superficie interessata dall'intervento è pari a 3.085 m², con modesti movimenti terra in scavo e riporto pari a circa 400 m³, tra loro totalmente compensati;
 - interventi accessori:
 - asfaltatura del tratto di pista compreso tra il parcheggio situato in località Piamprato e la località Grange Pra Riond, attualmente con piattaforma in terreno naturale semplicemente inghiaia, per una lunghezza complessiva pari a circa 545 ml, senza modifica della sezione attuale, che nel tratto iniziale costeggia il rio Piamprato in sinistra idrografica. La pavimentazione prevista è di tipo binder a masse semiaperte di spessore pari a 6-10 cm, stesa su uno strato di misto granulare stabilizzato dello spessore di circa 20 cm;
 - pavimentazione della superficie adiacente la stazione di valle dell'impianto funiviario esistente, attualmente in terra battuta naturale, con marmette cementizie autobloccanti, per una superficie pari a 500 m²;
 - recupero ambientale dei tratti di pista di down hill in dismissione attraverso risagomatura e riprofilatura, e successivo inerbimento;
 - rimodellamento morfologico e risagomatura di alcuni tratti di pista;
 - posa di palizzate semplici per il consolidamento del materiale incoerente nei tratti acclivi delle piste e di teli in juta ancorati al suolo con funzione antierosiva;
 - inerbimento delle superfici interferite attraverso idrosemina con miscuglio erbaceo adatto alla natura del terreno;

Visti:

- il Verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 27/01/2021 con lo strumento della web call conference;
- il verbale istruttorio in data 11/02/2021 a firma del Funzionario incaricato di prendere parte all'istruttoria tecnica della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della L.r. n° 40/1998 presentata dal comune di Valprato Soana per la realizzazione del Progetto "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", POS 2020-09/VAL, localizzato nel Comune di Valprato Soana (To), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, Peterlin Dott. For. Gabriele;

Considerato che il Funzionario incaricato, richiamati, per gli aspetti di competenza, i contributi espressi nelle richiamate Conferenze di Servizi decisoria, agli atti della procedura di VIA, con cui ha evidenziato che:

- con il provvedimento n° 2555/DA1813A in data 24/07/2019 è stata autorizzata l'Unione Montana Valli Orco e Soana ad effettuare un intervento di sistemazione idraulica sul torrente Piamprato che prevede la realizzazione di tre tratti di scogliera per una lunghezza complessiva di 186 ml in sinistra idrografica del corso d'acqua, oltre alla movimentazione di materiale litoide in alveo e sulla sponda in destra idrografica per la riprofilazione della sezione.
- l'autorizzazione rilasciata secondo quanto previsto dal R.D.L. n° 523/1904 concerne unicamente gli interventi idraulici previsti dal progetto, ovvero quelli richiamati nelle premesse del dispositivo (scogliere), e non costituisce autorizzazione degli interventi di modifica della piattaforma della viabilità esistente.
- l'intervento di manutenzione straordinaria della piattaforma/carreggiata attraverso la posa di un sottofondo in stabilizzato (misto granulare compattato con rullo) dello spessore di 30 cm ed una sovrastante struttura in binder dello spessore di 10 cm potrà essere effettuato solo qualora non comporti

modifica della sezione idraulica ottenuta a conclusione dei lavori di consolidamento della sponda autorizzati con D.D. n° 2555/DA1813A in data 24/07/2019.;

ha evidenziato in sede istruttoria che:

- le superfici interessate non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - la realizzazione dell'intervento principale comporterà modesti movimenti di terra, in scavo e riporto, e la eliminazione di superficie boscata, costituita da un lariceto rado, per una superficie stimata pari a 1.000 m² ;
 - nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale. Complessivamente l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti, e, alla luce delle successive attività di ripristino e recupero ambientale, non pregiudica l'equilibrio idrogeologico in modo significativo.
 - dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;
 - per quanto di competenza in merito gli aspetti forestali e vegetazionali in materia di vincolo idrogeologico, in base agli elaborati presentati ed alle successive integrazioni, la trasformazione del suolo non alteri in modo significativo l'assetto idrogeologico dell'area né la stabilità del versante, e che pertanto l'intervento, sotto tale specifico aspetto, escludendo le valutazioni di carattere geologico e geotecnico possa essere autorizzato ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45.
 - l'intervento non rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto non risulta allo stato attuale sia stata individuata la relativa area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5;
 - gli interventi previsti dal Progetto prevedono la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, che dovrà essere calcolata secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637;
 - la proposta di calcolo della compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 assume un coefficiente per il parametro E pari a 1,5, ed ritenuta pertanto congrua ed adeguata;
- ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, il comune di Valprato Soana (P. IVA 02216150017) con sede in Via Roma, 9 - 10080 Valprato Soana (To) alla realizzazione del Progetto "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", POS 2020-09/VAL, localizzato nel comune di Valprato Soana (To), nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con la successiva prescrizione:
- l'intervento di manutenzione straordinaria della piattaforma/carreggiata attraverso la posa di un sottofondo in stabilizzato (misto granulare compattato con rullo) e della sovrastante struttura in binder a masse semiaperte non dovrà comportare alcuna modifica della sezione idraulica ottenuta a conclusione dei lavori di consolidamento della sponda autorizzati con D.D. n° 2555/DA1813A in data 24/07/2019.

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 6959/A1819B in data 11/01/2021, con cui si rileva come l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Roberto Mattasoglio per la parte ambientale e per le opere civili e dal Dott. Geol. Massimo Madala per gli aspetti geologico-tecnici, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di sostegno dei terreni, in particolare quelle in pietrame a secco, dovrà rispettare le norme NTC del DM 17/01/2018;
- in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di scavo al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;
- per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella

- documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- · tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
 - · nel ribadire la criticità rappresentata dalla scelta di impermeabilizzare con asfaltatura la pista di accesso alla località Prariond, che potrebbe determinare la concentrazione delle acque superficiali e di ruscellamento, con conseguente innesco di fenomeni erosivi concentrati a carico delle scarpate stradali, nella realizzazione del sistema di drenaggio delle acque superficiali sulla sede stradale occorrerà adottare specifici accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di erosione concentrata nei punti di smaltimento delle acque a valle della strada;
 - · al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
 - · il piano di protezione civile comunale dovrà essere integrato con specifiche procedure di gestione del rischio valanghe relative ad un tratto di viabilità d'accesso alla loc. Prariond, esposta a valanghe provenienti dal versante opposto in destra orografica.
- e della successiva raccomandazione:
- · si richiama inoltre l'Amministrazione Comunale alla necessità di adeguare il Piano Regolatore Generale Comunale alle disposizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di provvedere ad avviare le procedure di adeguamento previste dalla normativa urbanistica regionale, anche al fine di aggiornare il quadro del dissesto nella prospettiva di pianificare la gestione delle situazioni di criticità idraulica ed idrogeologica presenti sul territorio comunale.

Dato atto che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n° 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, inclusa l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 in materia di vincolo per scopi idrogeologici, recandone l'indicazione esplicita.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione alla realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti, presentata dal comune di Valprato Soana;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per

l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Valprato Soana (P. IVA 02216150017) con sede in Via Roma, 9 - 10080 Valprato Soana (To) alla realizzazione del Progetto "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", POS 2020-09/VAL, localizzato nel comune di Valprato Soana (To), nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle successive prescrizioni:

a) l'intervento di manutenzione straordinaria della piattaforma/carreggiata attraverso la posa di un sottofondo in stabilizzato (misto granulare compattato con rullo) e della sovrastante struttura in binder a masse semiaperte non dovrà comportare alcuna modifica della sezione idraulica ottenuta a conclusione dei lavori di consolidamento della sponda autorizzati con D.D. n° 2555/DA1813A in data 24/07/2019.

b) nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;

c) la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di sostegno dei terreni, in particolare quelle in pietrame a secco, dovrà rispettare le norme NTC del DM 17/01/2018;

d) in corso d'opera un geologo professionista nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di scavo al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;

e) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella

documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

f) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

g) nel ribadire la criticità rappresentata dalla scelta di impermeabilizzare con asfaltatura la pista di accesso alla località Prariond, che potrebbe determinare la concentrazione delle acque superficiali e di ruscellamento, con conseguente innesco di fenomeni erosivi concentrati a carico delle scarpate stradali, nella realizzazione del sistema di drenaggio delle acque superficiali sulla sede stradale occorrerà adottare specifici accorgimenti tecnici al fine di evitare fenomeni di erosione concentrata nei punti di smaltimento delle acque a valle della strada;

h) al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;

i) il piano di protezione civile comunale dovrà essere integrato con specifiche procedure di gestione del rischio valanghe relative ad un tratto di viabilità d'accesso alla loc. Prariond, esposta a valanghe provenienti dal versante opposto in destra orografica.

e della successiva raccomandazione:

l) si richiama inoltre l'Amministrazione Comunale alla necessità di adeguare il Piano Regolatore Generale Comunale alle disposizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di provvedere ad avviare le procedure di adeguamento previste dalla normativa urbanistica regionale, anche al fine di aggiornare il quadro del dissesto nella prospettiva di pianificare la gestione delle situazioni di criticità idraulica ed idrogeologica presenti sul territorio comunale.

2) Il titolare della autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'opera è realizzata con il concorso finanziario regionale e statale;

3) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto gli interventi di modifica o trasformazione previsti non rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo al momento del rilascio del presente provvedimento.

4) Il titolare della autorizzazione è tenuto ad effettuare la compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, in quanto gli interventi previsti prevedono la eliminazione di piante od altri soggetti arborei, calcolata secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637

5) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di

cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) La presente autorizzazione ha validità pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004.

7) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

8) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

9) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

COMUNE DI Valprato Soana

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio Tecnico

Registro Permesso di Costruire n. 1/2021

PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO

IL RESPONSABILE

Dell'Ufficio Urbanistico

Vista la domanda presentata in data 22/02/2021 dal Comune di Valprato Soana, numero di codice fiscale 02216150017, con sede in Via Roma, civico n. 9, Comune di VALPRATO SOANA, con la quale veniva richiesto il Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SLITTINO SU ROTAIA IN LOCALITA' CIAVANASSA, del quale il richiedente può disporre a titolo di: LEGALE RAPPRESENTANTE

Visti gli elaborati grafici e la documentazione allegata alla domanda stessa;

Visto il parere favorevole della Commissione Igienico-Edilizia espresso nella seduta del 05/03/2021;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 67 del 14.10.2019 avente per oggetto: "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa. Approvazione progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino prot. n. 318 del 03.03.2021;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

Visto il D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e successive modificazioni;

Visto il capo IV° del titolo II° della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e la legge 6 agosto 1967 n. 765;

Vista la legge 5-8-1978 n.457, 25-3-1982 n.94

Visto l'art.4 della legge 4-12-1993 n.493 come sostituito dal comma 60, art.2 della legge 23-12-1996 n.662;

Viste le leggi 1-6-1939 n.1089; 29-6-1939 n.1497; 8-8-1985 n.431; 6-12-1991 n.394;

Vista la legge 9-1-1989 n.13 modificata dalla legge 27-2-1989 n.62 ed il d.m. 14-6-1989 n.236 e s.m.i.;

Vista la legge 9-1-1989 n.122;

Vista la legge 5-3-1990 n.46 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 6-12-1991 n.447;

Vista la legge 19-3-1990 n.45 e s.m.i.;

Vista la legge 9-1-1991 n.10 ed il d.p.r. 16-12-1992 n.412 in merito al consumo energetico;

Vista la Legge 5-11-1971 n.1086 sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato (normale e precompresso) ed a struttura metallica;

Vista la Legge 10-5-1976, n.319 recante norme per la disciplina delle acque reflue;

Vista la Legge Regionale 5-12-1977,n.56, e successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale del 03-04-1989 n. 20;

Visto il vigente strumento urbanistico approvato;

Vista la proposta motivata del responsabile del procedimento ex art.4 della legge 4-12-1993 n.493 così' come sostituito dall'art.2 comma 60 della legge 662/96;

DISPONE

Al Comune di Valprato Soana, codice fiscale 02216150017, con sede a VALPRATO SOANA in Via Roma civico n. 9

E' PERMESSO

alle condizioni appresso indicate e fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, azioni e ragioni che competono, o possono competere, al Comune come a terzi, la facoltà di eseguire lavori di:

IMPIANTO DI SLITTINO SU ROTAIA IN LOCALITA' CIAVANASSA

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in conformità al progetto approvato che si allega quale parte integrante del presente atto.

Il proprietario, l'assuntore ed il direttore delle opere sono responsabili in solido della piena osservanza di norme e convenzioni e della fedele esecuzione dei lavori secondo i progetti depositati, nonché dell'esecuzione delle ordinanze di sospensione dei lavori e/o di demolizione delle opere come pure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso;

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome dell'intestatario e l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e in numero del presente permesso;

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5-11-1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio della Regione Piemonte di cui all'art.4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'ufficio della Regione Piemonte competente.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione come la quale il direttore dei lavori e il costruttore attestino che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce il presente permesso non sono state attuate strutture in cemento armato.

TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data del presente permesso.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso, dal direttore dei lavori e dall'impresa a mezzo di apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciato dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

PRESCRIZIONI SPECIALI

- 1) Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza il preventivo permesso comunale.
- 2) Si dovranno rispettare le norme previste dalle leggi e regolamenti per gli scarichi e gli allacciamenti idrici.
- 3) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni espresse nel parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nelle premesse riportate.
- 4) Dovranno essere osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme di cui al D.M. 23-11-1982 e sue modificazioni riguardanti il contenimento del consumo energetico per la termoventilazione e la climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali;
 - b) le norme tecniche di cui al D.M. 21-01-1981 riguardanti le indagini sui terreni di fondazione sulle rocce e sulle strutture di fondazione degli edifici.
 - c) le norme di cui alla legge n.46 del 05-03-1990 (norme per la sicurezza degli impianti) e relativo regolamento di esecuzione;
 - d) tutte le norme in materia di prevenzione incendi e di sicurezza delle costruzioni;
 - e) il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, richiedendo apposita autorizzazione comunale per l'eventuale occupazione di suolo pubblico. Agli assiti od altri ripari dovranno essere apposti, durante la notte opportuni segnali luminosi in modo da indicare l'ingombro; dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dal vigente codice della strada;
 - f) le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - g) per i lavori di scavo dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento;
 - h) per la rottura di suolo pubblico, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel regolamento comunale per la rottura o manomissione di suolo pubblico;
 - i) ogni altra disposizione in materia di edilizia ed urbanistica qui non espressamente richiamata od emanata in data successiva al rilascio del presente atto.
- 5) Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art.52 della legge 28-2-1985 n.47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura .

Il sottoscritto intestatario si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente permesso.

Dal Municipio, Addì 06.03.2021

**IL RESPONSABILE**
dell'Ufficio Tecnico
Francesco Ruffo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente permesso è in corso di pubblicazione/stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 8 MAR, 2021 al 23 MAR, 2021

Addi 8 MAR, 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL MESSO COMUNALE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di _____ dichiara di aver oggi notificato il presente permesso al Sig. _____ consegnandone copia con gli annessi disegni a mani di _____

li _____

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE